



42335-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2902/2024
VINCENZO SIANI		CC - 25/09/2024
FRANCESCO CENTOFANTI		R.G.N. 21910/2024
STEFANO APRILE		
MARIA GRECA ZONCU	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA c/
[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
lette le conclusioni del PG Cristina Marzagalli che chiedeva il rigetto del ricorso

3
[Handwritten signatures]

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila con ordinanza del 14 maggio 2024 respingeva il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila con cui era accolto il reclamo presentato dal detenuto [REDACTED] avverso il divieto di consegnare direttamente ai figli e nipoti all'interno della sala colloqui, in occasione del colloquio mensile, oggetti o dolciumi acquistabili al sopravvitto.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il Ministero della Giustizia, articolando un unico motivo di doglianza, consistente nella erronea applicazione dell'art. 41 bis O.P.

Il ricorrente richiama il testo dell'art.41 bis, ed, in particolare il co. 2 quater che alla lett. b) stabilisce che i colloqui debbano svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti.

Le esigenze di tutela pubblica sono ben esplicitate nella circolare DAP 3667/2017 che all'art. 7 stabilisce la disciplina dell'acquisto dei prodotti al sopravvitto e la regolamentazione dei colloqui visivi.

Secondo il ricorrente, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in merito, entrambi i giudici di sorveglianza avrebbero operato un erroneo bilanciamento fra i due valori in gioco, ritenendo ingiustificata la disciplina che impedisce lo scambio diretto di oggetti fra detenuto e minore.

Il magistrato di sorveglianza ha valutato solo la problematica della manomissione dell'oggetto consegnato al minore, impossibile poiché i beni vengono acquistati al sopravvitto, non vengono consegnati al detenuto e la loro consegna è videoregistrata.

Ma secondo il ricorrente vi sono ulteriori aspetti della consegna diretta dei beni da considerare, quali il fatto che detta consegna di beni, dolci o regali, porta alla produzione di rumori che possono di fatto inquinare la videoregistrazione dei colloqui.

Faceva presente il Dipartimento come alcuni Tribunali di sorveglianza avessero individuato delle modalità di consegna tali da prevenire tali inconvenienti, quali la consegna a fine colloquio con inibizione all'apertura del pacco.

Secondo il DAP, i limiti fissati nella circolare non possono ritenersi ingiustificati in quanto sono posti a presidio di esigenze di tutela della sicurezza sociale, quali quella di garantire l'ascolto delle conversazioni intrattenute dai detenuti in regime differenziato; né tali limiti possono dirsi sproporzionati dal momento che la consegna di beni al minore è garantita dalla Circolare con le modalità stabilite e cioè tramite il personale di vigilanza e a fine colloquio.

Ritiene, conclusivamente, che venga comunque assicurato al detenuto e al minore di potere vivere un momento di contatto familiare, pur nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, dovendosi dare continuità all'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, recentemente ribadito da questa Sezione.

Sez. 1, n. 23433 del 02/05/2024, Ministero della giustizia, Rv. 286679 - 01, ha, infatti, ricordato che «in tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza può autorizzare la consegna diretta di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio, disapplicando l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", a condizione che vengano individuate modalità esecutive idonee a preservare il pieno controllo del contenuto dell'incontro, così da bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto del detenuto al mantenimento e miglioramento dei rapporti affettivi e familiari» (fattispecie relativa al rigetto del ricorso del Ministero avverso il provvedimento che, autorizzando la consegna diretta, aveva rilevato che eventuali rumori prodotti dallo scartamento del regalo o dalla consumazione dell'alimento, suscettibili di compromettere la qualità della registrazione del colloquio, avrebbero potuto essere contrastati aumentando il volume delle registrazioni o il numero dei microfoni).

1.1. L'orientamento giurisprudenziale, come detto, è largamente consolidato e trova alimento in alcune decisioni che è utile richiamare per l'ampia motivazione posta a fondamento della condivisa opzione interpretativa.

Senza la necessità di ripetere le argomentazioni già estese, tra le richiamate decisioni conformi meritano menzione:

- Sez. 1, n. 10349 del 04/12/2020 - dep. 2021, Ministero della giustizia, Rv. 280652 - 01, aveva già precisato che «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che disapplichì la circolare del DAP del 2 ottobre 2017 con cui si vieta la consegna diretta di oggetti a figli e familiari durante i colloqui, ove emessa senza avere previamente accertato che la "traditio" non presenti rischi concreti per le esigenze di sicurezza sociale e per l'ordine e la sicurezza pubblica»

- Sez. 1, n. 10350 del 4/12/2020 – dep. 2021, Pagano, non massimata;
- Sez. 1, n. 47196 del 18/11/2021, Torcasio, non massimata;
- Sez. 1, n. 28142 del 25/06/2021, Privitera, non massimata.

2. Non è, invece, condivisibile l'opposto minoritario orientamento (Sez. 1, n. 23433 del 2/05/2024, Scognamillo, non massimata; Sez. 1, n. 34458 del 10/07/2024, Ligas, non massimata).

2.1. È utile, in proposito, sottolineare che la non congruità del divieto opposto al detenuto risulta palese dalla ingiustificata compressione del diritto alla salvaguardia del rapporto familiare, in quanto le esigenze di sicurezza possono essere validamente tutelate anche consentendo la consegna diretta di beni al minore infra-dodicenne, essendo concretamente praticabile il giusto bilanciamento dei due interessi in gioco, così come ha logicamente affermato il Tribunale di sorveglianza nel provvedimento che il ricorso si limita a non condividere.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

3.1. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 - dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01).


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 25 settembre 2024


Il Consigliere estensore

Maria Greca Zoncu



Il Presidente

Monica Boni



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Primo Sezione Penale
Deposita in Cancelleria oggi
Roma, il 18 NOV 2024
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Calcagni